




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1927

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America  
sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione  
e nella lotta alle forme gravi di criminalità

*(Approvato dal Senato)*

N. 86 – 2 aprile 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1927

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America  
sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione  
e nella lotta alle forme gravi di criminalità

*(Approvato dal Senato – A.S. 1053)*

N. 86 – 2 aprile 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 1927

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità**

**Iniziativa:** governativa  
approvato con modifiche dal Senato

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Ali

**Gruppo:** NCD

**Relazione tecnica:** presente

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

<b>ARTICOLI 1-24 DELL'ACCORDO E ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA .....</b>	<b>4</b>
RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE ITALIA-USA CONTRO LA CRIMINALITÀ .....	4



## PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America stipulato a Roma il 28 maggio 2009 sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

La relazione illustrativa precisa che l'Accordo si ispira al Trattato intergovernativo fatto a Prum il 27 maggio 2005.

Il citato Trattato è stato recepito nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 85 del 2009<sup>1</sup>, la quale prevede, all'articolo 5, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). La medesima legge ha inoltre previsto l'istituzione, nel Corpo di polizia penitenziaria, di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale (articolo 18).

Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati del DNA e del relativo laboratorio centrale, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali, l'articolo 32 della legge 85/2009 ha autorizzato, a decorrere dal 2011, la spesa di euro 4.110.000 all'anno. Il medesimo articolo ha inoltre finanziato gli oneri di personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, mediante un'ulteriore autorizzazione di spesa.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

La presente Nota esamina le norme dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario.

## ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

Articoli della Convenzione	Maggiori spese nel 2013*
Articolo 4 – implementazione sistema AFIS	9.922.000
Articolo 7 – interrogazione automatizzata	242.000
<b>Totale</b>	<b>10.164.000</b>

\*La relazione tecnica indica l'annualità 2013 in quanto il disegno di legge S. 1053 (al quale la RT è allegata) è stato presentato al Senato in data 24 settembre 2013.

Circa l'aggiornamento dell'onere in ragione della nuova aliquota IVA (v. articolo 3 del ddl S. 1053 e articolo 3 del ddl C. 1927), si rinvia alla parte successiva della presente Nota.

---

<sup>1</sup> Adesione della Repubblica italiana al Trattato intergovernativo di Prum, concluso il 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI 1-24 dell'Accordo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica**

### **Rafforzamento della cooperazione Italia-USA contro la criminalità**

Le norme dell'Accordo disciplinano la cooperazione per la prevenzione e la lotta alle forme di criminalità, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA. L'organismo designato dall'Italia per l'esecuzione dell'Accordo è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (articolo 23).

In particolare le norme prevedono quanto segue:

- le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di rilevazione delle impronte digitali, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini (articolo 3);
- per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità, le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. I punti di contatto nazionali sono designati da ciascuna Parte. Le competenze dei predetti punti e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali (articoli 4 e 5);
- qualora sia consentito dalle legislazioni nazionali, i punti di contatto possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto di tali profili (articoli 7 e 8);
- le Parti si impegnano a un trattamento imparziale dei dati personali trasmessi in attuazione dell'Accordo in esame (articolo 11);
- ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici prevedono (articolo 15):
  - un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;

- l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti generalmente accessibili;
  - un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili;
- in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, le Parti si consultano al fine di agevolare la risoluzione (articolo 19);
  - ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione dell'Accordo in esame (articolo 20).

All'onere derivante dal disegno di legge in esame, pari a euro 10.248.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (articolo 3 del ddl di ratifica).

L'onere indicato nel testo del disegno di legge (non identico a quello riportato nella relazione tecnica) deriva da una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato al fine di adeguarlo, come segnalato nel parere della V Commissione Bilancio del Senato<sup>2</sup>, alla nuova aliquota IVA pari al 22%.

**Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** riporta la spesa indicata dalla relazione tecnica per l'anno 2013 (9,9 milioni+0,2 milioni) sui tre saldi per gli identici importi.

**La relazione tecnica** afferma che il Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale potrà essere designato quale punto di contatto nazionale per le attività previste dagli articoli 4, 5, 8, e 10 dell'Accordo, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e stanziati per la realizzazione della Sala operativa internazionale presso il medesimo Servizio.

Con riferimento all'articolo 4, la RT afferma che gli oneri connessi all'implementazione del sistema AFIS<sup>3</sup> che derivano direttamente dall'attuazione dell'Accordo sono stati stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard, fornitrice del sistema AFIS:

---

<sup>2</sup> Seduta del 15 ottobre 2013.

<sup>3</sup> Automated Fingerprint Identification System.

(euro)

ARTICOLO 4 - DATI DATILOSCOPICI adeguamento delle infrastrutture hardware e aggiornamento del sistema	8.000.000
IVA*	1.680.000
specifici interventi software	200.000
IVA*	42.000
<b>Totale</b>	<b>9.922.000</b>

\*Nella RT (riferita al ddl S. 1053) l'aliquota IVA applicata è del 21%. In relazione all'articolo 3 del ddl

C. 1927, invece, l'onere IVA è stato calcolato tenendo conto dell'aliquota aggiornata del 22%.

La RT precisa che gli adempimenti relativi alla prevista "interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici" rendono indispensabile un complessivo aggiornamento software del sistema (rispetto a versioni espressamente concepite per l'interoperabilità internazionale) e una conseguente implementazione hardware.

Con riferimento all'[articolo 7](#), la RT stima i seguenti oneri:

(euro)

ARTICOLO 7 - PROFILI del DNA adeguamento dei servizi di collaborazione applicativa finalizzata all'interrogazione automatizzata dei profili	100.000
IVA*	21.000
adeguamento dell'infrastruttura tecnologica mediante l'acquisto di apparati rete e dispositivi hardware e software	100.000
IVA*	21.000
<b>Totale</b>	<b>242.000</b>

\*Nella RT (riferita al ddl S. 1053) l'aliquota IVA applicata è del 21%. In relazione all'articolo 3 del ddl

C. 1927, invece, l'onere IVA è stato calcolato tenendo conto dell'aliquota aggiornata del 22%.

La RT precisa che detti oneri sono necessari per ragioni di sicurezza, in quanto il collegamento con gli USA non può essere effettuato sulla rete europea Stesta<sup>4</sup>, come previsto dalla Decisione 616/GAI/2008.

La RT precisa altresì che tali oneri sono imputabili esclusivamente al primo anno di decorrenza dell'Accordo e non sono necessari ulteriori interventi successivi.

La RT aggiunge, inoltre, che è stato già realizzato l'adeguamento della richiamata Sala operativa internazionale, per il quale non sono, quindi, necessari ulteriori oneri.

Per quanto concerne le misure tecniche per la tutela dei dati personali di cui all'[articolo 15](#) dell'Accordo, in relazione alle procedure di interrogazione automatizzata degli schedari

---

<sup>4</sup> Secure Trans European Services for Telematics between Administrations: rete di telecomunicazioni della Comunità Europea.

del DNA, la RT afferma che esse sono previste nella bozza di regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge n. 85 del 2009<sup>5</sup> e consistono in meccanismi di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi in analogia con le misure e gli standard di sicurezza del sistema di indagini. Pertanto, in ordine a tali aspetti, non si ravvisa la necessità di ulteriori risorse economiche.

La RT rappresenta, infine, che gli oneri aggiuntivi di 242.000 euro connessi alla realizzazione automatizzata di cui all'articolo 7, concernenti i dati relativi ai profili del DNA, e di euro 8.200.000 per l'implementazione del sistema AFIS (articolo 4), non trovano copertura, neanche parziale, negli accantonamenti previsti dalla legge per la realizzazione della Banca dati del DNA

**Al riguardo** si osserva che l'attuazione dell'articolo 15 (Sicurezza dei dati personali) appare di particolare complessità dal punto di vista tecnico e organizzativo. Dei connessi adempimenti (in termini di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi) dà conto anche la relazione tecnica, la quale esclude – tuttavia – la necessità di ulteriori risorse economiche. Il testo della norma, inoltre, fa esplicito riferimento a procedure di criptazione e di autorizzazione, nonché alla presenza di un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.

Ciò premesso, si ricorda che la legge 85/2009 (Ratifica del Trattato intergovernativo di Prum) già ha disposto, all'articolo 32, specifiche autorizzazioni di spesa per l'istituzione e la gestione della banca dati del DNA e del relativo laboratorio centrale, nonché per lo scambio

---

<sup>5</sup> L'articolo 16 della legge n. 85/2009 prevede che con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore legge, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della medesima legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall' articolo 15 al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall' articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici.

informativo dei dati del DNA e dei dati personali. Andrebbe pertanto precisato se le spese connesse all'attuazione dell'Accordo in esame trovino capienza nella predetta autorizzazione di spesa, che ammonta - a decorrere dal 2011 - a 4.110.000 euro all'anno.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che l'articolo 3, comma 1, dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, inoltre, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Al riguardo**, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato, alle attività di collaborazione indicate nell'articolo 4 dell'Accordo, concernente l'implementazione del sistema AFIS per le interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici, e agli adempimenti necessari per la realizzazione del sistema delle interrogazioni automatizzate dei profili del DNA di cui all'articolo 7 del medesimo Accordo. La copertura finanziaria prevista dall'articolo in esame ascrive tali oneri all'anno 2013.

A tale proposito si ricorda che il provvedimento in esame rientra nell'elenco degli slittamenti trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Sulla base di tale disposizione, infatti, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.